



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA – RIFIUTI

T.A.R. Sicilia -Catania, Sez. II 2 maggio 2023, n. 1422 - Attività di recupero dei rifiuti ex art. 216 d.lgs. n. 152/2006 - Reiezione della comunicazione ai fini dell'iscrizione nel Registro recuperatori rifiuti - potere della P.A. di intervenire scaduti i 90 giorni dall'inoltro della comunicazione per disporre il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività – l'art. 218 (*rectius* 216) d.lgs. 152/2006 è norma derogatoria alla disciplina di cui all'art. 21 *nonies* L. 241/1990 per preminenti esigenze di tutela ambientale

La sentenza in commento giudica sulla reiezione della comunicazione inoltrata dalla società ai fini dell'iscrizione nel Registro Recuperatori Rifiuti per l'esercizio in forma semplificata, dell'attività di recupero dei rifiuti (attività R13 e R4) in applicazione dell'art. 216 del decreto legislativo n. 152/2006, attività da esercitarsi in continuità con la precedente autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana competente. La Società aveva chiesto il rinnovo (da intendersi quale segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 216, primo comma, del d.lgs. 152/2006); la Città Metropolitana di Messina, a distanza di un anno, anziché adottare eventuali prescrizioni ed invitare il privato a conformarsi alle stesse (come previsto dal quarto comma dell'art. 216), ha disposto il rigetto della richiesta di prosecuzione delle attività già autorizzate e ha contestualmente diffidato la ricorrente a non proseguire l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R3 e R4, sino ad allora esercitate "per effetto di silenzio-assenso". Un tanto, nonostante l'avvenuto decorso del termine di novanta giorni dall'inoltro della comunicazione (art. 216, primo comma) e senza disporre in via di autotutela il ritiro del provvedimento tacito che si era già formato. Nel frattempo, la Società aveva richiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del medesimo d.lgs., "per la gestione di un impianto di recupero rifiuti (attività R4 -R13)...attualmente espletate ai sensi dell'art. 216", nella sostanza così aderendo alla prospettazione dell'Amministrazione che giudicava l'attività concretamente esercitata come assoggettata ad autorizzazione ordinaria ex art. 208 TUA in ragione dei quantitativi indicati dalla Società in sede di rinnovo.

La sentenza in commento, innanzitutto, precisa che la richiesta di rinnovo è stata erroneamente qualificata dalla ricorrente come segnalazione certificata di inizio attività, laddove il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 216, primo comma, non determina, comunque, il formarsi di alcun silenzio-assenso, ma consente solo l'inizio dell'attività sulla base della comunicazione, qualora - e solo se - siano effettivamente rispettate le specifiche prescrizioni di cui all'art. 214, primo, secondo e terzo comma del TUA.

Il TAR Catania chiarisce, ancora, che il quarto comma del citato art. 216 non prevede alcun termine quanto al potere dell'Amministrazione di intervenire per disporre il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività; semplicemente, decorsi novanta giorni, l'eventuale provvedimento adottato dalla competente Amministrazione costituisce un atto di primo grado e non un atto di autotutela. Inoltre, "l'art. 216, quarto comma non impone all'Amministrazione di dettare previamente specifiche prescrizioni, ma contempla la possibilità che l'interessato conformi alla disciplina vigente la propria attività qualora l'Amministrazione impartisca prescrizioni in tal senso. L'imposizione di prescrizioni da parte della Provincia non è, invero, indicata come doverosa e necessitata dalla norma e tale opzione è, ovviamente, rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, tenuto conto della consistenza e del rilievo delle irregolarità riscontrate."

La sentenza specifica, ancora, che la previsione di cui all'art. 218 (*rectius* 216), quarto comma, del d.lgs. 152/2006, secondo cui "la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività", è una disposizione che consente all'Amministrazione di intervenire anche su provvedimenti già consolidati. L'art. 218 (*rectius* 216), è norma che deroga alla disciplina di cui all'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 (la disposizione, infatti, non è contemplata dall'art. 214, ottavo comma), venendo in rilievo preminenti esigenze di tutela ambientale.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202101602&nomeFile=202301422_01.html&subDir=Provvedimenti